

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3534 del 25/06/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla struttura localizzata nel Comune di Carpi (MO), via Marchiona n.12/A, richiesta dalla ditta DEL GROSSO ANGELO per l'attività di custodia e gestione cani in struttura cinotecnica, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI e RUMORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3715 del 25/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno venticinque GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla struttura localizzata nel Comune di Carpi (MO), via Marchiona n.12/A, richiesta dalla ditta DEL GROSSO ANGELO per l'attività di custodia e gestione cani in struttura cinotecnica, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI e RUMORE.

Rif. SUAP n. 545/2026

Prat. Sinadoc n. 6972/2026

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine in data 02/02/2026 (protocollo SUAP n. 7160) e acquisita da ARPAE con prot. n. 26250 del 11/02/2026 dalla ditta **DEL GROSSO ANGELO** (C.F. DLGYRU86H27B81), con sede legale in Via Marchiona n. 12/A nel Comune di Carpi, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **custodia e gestione cani in struttura cinotecnica**, svolta presso la struttura ubicato in via Macchiona n. 12/A Comune di Carpi comprendente i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

- all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 9633 del 10/02/2026, il SUAP ha indetto la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;
- con nota protocollo n. 33806 del 23/02/2026, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione dei pareri e contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 52052 del 20/03/2026, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 63309 del 08/04/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG del Comune di Carpi, protocollo n. 2948 del 22/05/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 93901 del 22/05/2026;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Carpi con protocollo n. 37931 del 10/06/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 105041 del 10/06/2026;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 23/06/2026;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;
- la determinazione n.766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono

qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **DEL GROSSO ANGELO** (C.F. DLGYRU86H27B81) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Carpi via Marchiona n. 12/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Carpi
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Carpi

2. di DARE ATTO che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP Unione delle Terre d'Argine;
3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
6. di DARE ATTO inoltre che:
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di RENDERE NOTO che:
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
L'incaricata di Funzione
Dott.ssa Marzia Conventi

Pratica Sinadoc 6972/2026

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle Domestiche in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI CARPI**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **DEL GROSSO ANGELO**, presso la struttura cinotecnica sita in via Marchiona n. 12/A nel Comune di Carpi, svolge l'attività di **di custodia e gestione cani**.

Sono previsti i seguenti scarichi:

- acque reflue di tipo domestico
- acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti principalmente dal lavaggio delle superfici di pertinenza. Per il trattamento di questi reflui è prevista l'installazione di una fossa biologica dotata di pozzetti di ispezione e controllo.

Il volume annuo di reflui scaricato in Pubblica Fognatura è pari indicativamente a metri cubi 300 (modifiche significative di volume dove essere segnalato all'Ente Gestore del SII).

Il progetto prevede la separazione delle acque reflue domestiche con pretrattamenti, pozzetto di campionamento e scarico in Pubblica Fognatura mediante condotta privata esistente, dalle acque meteoriche, gestite diversamente.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG del Comune di Carpi, protocollo n. 2948 del 22/05/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 93901 del 22/05/2026;

CONSIDERATO che il Comune di Carpi, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, il presente atto è subordinato all'acquisizione di tale assenso nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dallo Sportello Unico delle Terre d'Argine;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **DEL GROSSO ANGELO**, per la struttura cinotecnica localizzata in Via Marchiona n. 12/AA, comune di Carpi (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura** (scarico B1), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Lo scarico di acque reflue di cui al punto B1 deve rispettare, prima di ogni trattamento depurativo, i limiti fissati dalla tabella 1 allegata alla delibera regionale 1053/2003.
- 2) Entro 6 mesi dall'effettiva attivazione dello scarico la Ditta deve presentare un certificato analitico che attesti la qualità delle acque reflue industriali produttive.
- 3) Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservazione di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 4) I pozzetti di ispezione e controllo scarichi devono essere sempre resi agibili agli addetti al controllo.
- 5) E' vietata l'immissione in P.F. di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag spa.
- 6) Modifiche significative dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni, variazioni del ciclo produttivo, ecc...) così come variazione di ragione sociale e/o cessazioni di attività, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Legale Rappresentante agli Enti competenti.
- 7) L'inizio dei lavori deve essere comunicato con congruo anticipo ad AIMAG (almeno 72 ore prima, anche tramite mail: tecnico.commerciale@aimag.it), nonchè redatto un adeguato report fotografico da trasmettere a fine lavori, necessario per attestare la conformità delle opere eseguite, l'assenza di anomalie e consentire ad AIMAG di restituire la cauzione.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Documenti di riferimento: - planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n.26250 del 11/02/2026)

Pratica Sinadoc 6972/202

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di CARPI**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **DEL GROSSO ANGELO**, presso la struttura cinotecnica sita in via Marchiona n. 12/AA nel Comune di Carpi, svolge l'attività di **di custodia e gestione cani**.

L'attività di cinotecnica e custodia temporanea di cani comprende:

- Servizio di ricovero e accudimento di cani di proprietà privata per conto dei rispettivi padroni in caso di loro assenze (vacanze, trasferte, impegni). La struttura è dimensionata per ospitare un numero massimo di 10 cani contemporaneamente, alloggiati in 10 box modulari prefabbricati;
- Attività cinotecnica finalizzata all'educazione, all'addestramento e alla gestione comportamentale degli animali;

L'attività cinotecnica e di custodia non presenta restrizioni nei giorni della settimana ed è concepita per essere operativa tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Trattandosi di una pensione per animali con box di ricovero fissi, la presenza e l'accudimento dei cani (alimentazione, pulizia dei box e sgambamento) sono garantiti in modo continuo durante l'intero arco della settimana. Il numero massimo di cani che sarà contemporaneamente presente all'interno della struttura è pari a 20 capi.

La sorgente di rumore individuata dal TCA come significativa, (S1 – abbaio dei cani) e conseguentemente valutata, è articolata in quattro condizioni operative, ciascuna caratterizzata da livelli emissivi differenti, misurati presso struttura analoga e già in funzione (canile di Novellara (RE) con presenza di 48 cani) e utilizzati come riferimento per la modellazione:

- Distribuzione del cibo: momento di maggiore eccitazione dei cani, con vocalizzazione intense e simultanee;
- Sgambamento: Attività all'aperto, con presenza di personale e interazione tra cani;
- Assenza di attività: Presenza dei cani nei box senza stimoli particolari;
- Periodo notturno/quiete: Condizione di riposo, assenza di attività gestionali.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- dal punto di vista acustico la sede dell'attività, è inserita in classe III – Area mista, con limiti pari a 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno; I ricettori maggiormente esposti individuati dal TCA sono due unità immobiliari residenziali ubicate lungo Via Marchiona lato sud, denominate R1 e R2 inseriti nella medesima classe III;
- sono stati eseguiti rilievi fonometrici ante - operam nelle giornate del 29–30 luglio 2025, conformi al DPCM 16/03/1998, utilizzati per la determinazione del rumore residuo e del clima acustico di riferimento. La Rev. 1 della Valutazione d'impatto acustico integra inoltre misure specifiche della sorgente S1 effettuate il 20–21 marzo 2026 presso struttura analoga (canile di Novellara);
- il rilievo fonometrico svolto presso il canile intercomunale di Novellara è stato utilizzato per caratterizzare la sorgente S1 (abbaio dei cani) in condizioni reali e rappresentative, definire gli scenari emissivi da utilizzare nella modellazione previsionale e verificare l'assenza di componenti impulsive o tonali. I dati acquisiti costituiscono la base emissiva del modello IMMI utilizzato per la valutazione dell'impatto acustico;

– A seguito di tutte le stime e valutazioni effettuate il TCA assevera che l'intervento risulta acusticamente compatibile con la Classe III della zonizzazione comunale. Le simulazioni previsionale mostrano il rispetto dei limiti assoluti e differenziali ai recettori R1 e R2, senza presenza di componenti impulsive o tonali. La sorgente S1 è stata caratterizzata mediante rilievi dedicati e modellata con software IMMI, con esito conforme ai limiti vigenti.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAE Modena il 08/04/2026,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Carpi con protocollo n.37931 del 10/06/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 105041 del 10/06/2026;

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il **Nulla Osta Acustico** di cui all'art. 6 legge 447/95, Legge quadro sull'inquinamento acustico, è rilasciato a favore del titolare della ditta **DEL GROSSO ANGELO**, per l'attività di **di custodia e gestione cani** presso la struttura localizzata in Via in via Marchiona n. 12/AA nel Comune di Carpi (MO), a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni riportate di seguito, finalizzate a garantire che l'attività sia effettuata nel rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

1. L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle condizioni strutturali e distributive assunte nella modellazione acustica acquisita agli atti durante l'iter istruttorio. Qualsiasi modifica a numero e disposizione dei box, materiale di recinzione, superfici riflettenti, schermature naturali o artificiali, layout delle aree di sgambamento comporta l'obbligo di nuova valutazione previsionale a corredo di specifica istanza per ottenere un nuovo titolo ambientale o la revisione di quello in possesso dalla ditta.
2. È vietata l'installazione di:
 - a. sistemi di amplificazione sonora;
 - b. dispositivi acustici di richiamo;
 - c. qualsiasi impianto meccanico che possa generare emissioni sonore non valutate nelle Valutazioni di impatto acustico assunte agli atti durante l'iter istruttorio.
3. Le attività che comportano maggiore eccitazione dei cani (come sgambamento e distribuzione del cibo) devono svolgersi esclusivamente in fascia diurna (06:00–22:00).
4. Il gestore deve adottare misure organizzative per limitare l'abbaiato prolungato, quali:
 - a. separazione dei cani più reattivi;
 - b. riduzione degli stimoli visivi verso l'esterno;
 - c. presenza di personale durante le attività di sgambamento;
 - d. gestione controllata degli ingressi e delle interazioni.
5. Il numero massimo di animali presenti non può superare quello utilizzato negli scenari emissivi della valutazione d'impatto acustico Rev.1. Qualsiasi incremento richiede nuova valutazione acustica a corredo di specifica istanza per ottenere un nuovo titolo ambientale o la revisione di quello in possesso della ditta.
6. Il gestore deve mantenere un registro aggiornato degli animali presenti, da esibire in caso di controlli.
7. Il titolare della ditta, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'attività deve trasmettere alla pec del Settore Ambiente del Comune di Carpi (ambiente@pec.comune.carpi.mo.it) e ad Arpae SAE (pec

modena@pec.arpae.it), una relazione, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, contenente i seguenti elementi:

- a. campagna di rilievi post-operam eseguiti sia in periodo diurno che notturno presso i ricettori sensibili individuati quando si verificano le condizioni di massima attività dell'impianto cinotecnico;
- b. le misure dovranno certificare il rispetto non solo dei limiti assoluti di immissione ed emissione della Classe III, ma anche del criterio differenziale diurno e notturno all'interno delle unità abitative più esposte;
- c. In caso di mancato rispetto dei limiti, l'esercizio dell'impianto dovrà essere parzializzato o sospeso fino all'adozione di ulteriori misure correttive;
- d. i gestori dovranno effettuare un attento controllo della propria clientela evitando schiamazzi ed eccessivi toni di voce riconducendo il comportamento degli stessi entro i limiti della normale tollerabilità.

PARTE INFORMATIVA

Il presente titolo ambientale si riferisce esclusivamente all'utilizzo delle sorgenti valutate nella Vimpa in atti al PG del Comune di Carpi (e successiva integrazione) e nelle condizioni d'esercizio ivi descritte e in conformità alle prescrizioni sopra indicate.

Per ogni violazione alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di inquinamento acustico e/o nel presente titolo ambientale:

1. saranno applicate, in relazione alla violazione accertata, le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ossia:

- a. per il superamento dei limiti prescritti dal DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 2);
- b. per la violazione delle disposizioni dettate con il presente nulla osta in applicazione della legge 447/95: da euro 500,00 a euro 20.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 3);

2. il verbale di accertamento della violazione sarà trasmesso, a cura dell'organo di controllo, all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Carpi per il prosieguo di competenza, ossia:

- a. in caso di superamento dei limiti acustici prescritti DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": predisposizione e adozione, ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, di eventuale ordinanza sindacale finalizzata a inibire l'utilizzo delle sorgenti sonore fino al completo ripristino della conformità delle immissioni acustiche;
- b. per le violazioni delle disposizioni dettate con il presente titolo ambientale in applicazione della legge 447/95: predisposizione e adozione di eventuale provvedimento dirigenziale finalizzato alla revisione del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 447/95.

Il provvedimento di revisione, in funzione della natura, gravità e reiterazione delle violazioni accertate, potrà prevedere:

- la modifica delle prescrizioni già impartite (es. riduzione del numero di animali, modifica degli orari di attività, ecc.);
- l'introduzione di ulteriori prescrizioni (es. installazione di ulteriori schermature, interventi strutturali o gestionali, ecc.);
- la sospensione del nulla osta;
- la revoca del nulla osta.

In ogni caso, anche in assenza di rilievi fonometrici, qualora il livello di emissione delle sorgenti sonore di un evento specifico fosse ritenuto disturbante, sarà possibile applicare la norma di cui all'art. 28 del vigente regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.